



COMUNE DI SALIZZONE
Provincia di Verona

ORIGINALE

N. 100 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
------------------------------	----------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CAMPI ANGELO	Sindaco	Presente
ANDREELLA DANIELE	Assessore	Presente
CORRA' MIRKO	Assessore	Presente
MANTOVANELLI LAURA	Assessore	Presente
MORELATO MARICA	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor CAMPI ANGELO, assistito dal Segretario Comunale Dottor DE PASCALI ALESSANDRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 33, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato, altresì, l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, che, al comma 1, demanda a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Richiamato l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il quale, tra l'altro, prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che disciplina la capacità assunzionale di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, demandando le modalità attuative delle nuove misure e la decorrenza delle stesse a successivi decreti ministeriali;

Ricordato che le amministrazioni che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale, come previsto dall'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con la decorrenza stabilita ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 in data 27 luglio 2018, ed emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, le quali prevedono che il piano triennale del fabbisogno sia definito:

- in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa;
- secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- valutando i fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili;
- in modo da comporre un processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi;
- in coerenza con la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, soprattutto nella programmazione ed esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse;

Preso atto che con D.M. 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 27 aprile 2020, n. 108, sono state disciplinate, con decorrenza dal 20 aprile 2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il D.M. 17 marzo 2020 e fornisce chiarimenti sullo stesso;

Evidenziato che tali misure innovano il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Rilevato preliminarmente che nell'articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come risultanti nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4 del citato D.M. 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia d) relativa ai comuni da 3.000 a 4.999 abitanti e che il valore di soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato entro la misura del 27,20% (articolo 4, comma 1 – tabella 1);

Precisato che:

- nel 2020 è cessata n. 1 risorsa, ex Cat. B 7 per mobilità dal 16.11.2020;
- nel 2021 è cessata n. 1 risorsa, ex Cat. C 1 per dimissioni dal 31.12.2021;

Verificato che il Comune di Salizzole, in data 29 aprile 2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, per cui si ritiene di calcolare la capacità assunzionale utilizzando i dati dell'ultimo rendiconto approvato (2023) rapportato alla media delle entrate del triennio 2021/2022/2023;

Verificato che dal calcolo del rapporto succitato, effettuato sulla base del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 (media triennio 2021/2022/2023), risulta la percentuale del 18,59%, pertanto inferiore al 27,20%, ottenuta sulla base del seguente calcolo:

TITOLI	Entrate 2021 (accertamenti)	Entrate 2022 (accertamenti)	Entrate 2023 (accertamenti)	Media 2021 -2023	FCDE Bilancio consuntivo 2023	Media al netto FCDE
1	1.542.883,57	1.630.045,56	1681701,71			
2	322.406,05	359.264,28	384.207,77			
3	223.928,99	280.488,27	300.747,41			
Totale	2.089.218,61	2.269.798,11	2.366.656,89	2.215831,20	26.060,00	2.215.831,20

Accertato che la spesa del personale dell'anno 2023, al netto dell'IRAP e delle componenti escluse, è pari ad € 412.027,99;

Evidenziato, pertanto, che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti c.d. "virtuosi";

Atteso che il comma 1 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020, prevede che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 allegata al citato decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Dato atto che la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, dall'8 giugno 2020, fa specifico riferimento al Rendiconto 2018, quale ultimo rendiconto da considerare ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, secondo il principio della sostenibilità finanziaria;

Specificato che la tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, per la fascia demografica dove si colloca il Comune di Salizzole, individua la percentuale di facoltà potenziale di aumento della spesa di personale dall'anno 2020 e fino all'anno 2024 come segue:

2020	2021	2022	2023	2024
19%	24%	26%	27%	28%

Spesa del personale 2018	461.420,51	Valore Incrementativo teorico 28% per l'anno 2024	129.197,74
-----------------------------	------------	---	------------

Rilevato che, in relazione al prospetto sopraindicato, il Comune di Salizzole rientra tra gli enti virtuosi e potrebbe incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato;

Precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., gli enti sono comunque tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, che, per il Comune di Salizzole, è pari ad € 493.766,43;

Precisato, altresì, che le deroghe introdotte dal citato DPCM e dalla circolare ministeriale esplicativa sono facoltative e devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei singoli Enti ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio anche per gli esercizi successivi;

Rilevato che l'art. 1, commi 734-735, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone trasferimenti aggiuntivi annuali ai comuni, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per consentire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, rimborsando in parte gli oneri che gli enti andranno a sostenere per i nuovi dipendenti;

Considerato che la citata norma dispone comunque il rispetto dei vincoli assunzionali, di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

Considerato, altresì, che l'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, dispone che gli enti possono scomputare dalla spesa complessiva del personale il costo degli assistenti sociali coperto da contributo statale, e che, pertanto, i trasferimenti finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali non devono essere conteggiati nel totale della spesa di personale da mettere in rapporto alla media delle entrate correnti del triennio di riferimento;

Precisato che, a seguito di espletamento di concorso pubblico, si è provveduto ad assumere a tempo pieno ed indeterminato n. 1 Assistente Sociale – Istruttore ex cat. D, con decorrenza dal 1° aprile 2024;

Evidenziato che, per l'anno 2024, l'importo dei trasferimenti aggiuntivi del Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Salizzole, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, da scomputare dalla spesa complessiva del personale, è pari ad € 18.201,64;

Accertato che la spesa del personale presunta per l'anno 2025, al netto dell'IRAP e delle componenti escluse (compreso l'importo dei trasferimenti aggiuntivi del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali), è pari ad € 438.929,81;

Verificato, conseguentemente che, dal calcolo del rapporto tra la spesa del personale presunta per il 2025 e le entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato (2023), rapportato alla media delle entrate del triennio 2021/2022/2023, risulta la percentuale del 19,81, pertanto inferiore al 27,20%;

Ritenuto quindi, dopo l'esame della normativa e delle disponibilità di questo Ente, di procedere all'analisi dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2026-2027;

Ritenuto, altresì, necessario, prima della programmazione dei fabbisogni di personale, procedere alla verifica della struttura organizzativa, e, contestualmente, alla ricognizione del personale eventualmente in esubero;

Rilevato che:

- il rapporto popolazione su dipendenti in servizio per il Comune di Salizzole si attesta sul valore di 1/342 (calcolato sulla base di 3766 residenti al 31/12/2023), ampiamente al di sotto rispetto a quanto fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020, pari a 1/159 per i comuni di analoga dimensione demografica;
- non sono pertanto presenti posizioni in soprannumero;

Dato atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevata quindi l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti di gestione ed erogazione dei medesimi, sicché le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il corretto andamento dell'attività amministrativa;

Vista la Legge n. 56/2019 "Interventi di concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", che all'art. 3, comma 8, prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni Fino al 31 dicembre 2024 "possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi:

- l'adozione del Piano della performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009) che, per gli Enti Locali è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2024, per il triennio 2024/2026;
- l'adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/02/2024;
- il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge n. 296/2006);
- l'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 20/11/2023, per il triennio 2024/2026;
- trasmissione alla BDAP, entro il termine di 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti della documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2023;

Preso atto che:

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'Ente è rispettoso degli obblighi sanciti dai commi 819, 820, e 821 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (equilibri di bilancio);

Considerato che il Comune di Salizzole non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

Dato atto che la dotazione organica di questa Amministrazione, alla data odierna, presenta la seguente situazione:

Servizio	Ex Cat.	Precedente Profilo Professionale	Nuovo Sistema di Classificazione	Nuovo Profilo Professionale	N. Unità
Lavori Pubblici– Manutenzioni	C5	Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	1
Lavori Pubblici– Manutenzioni	B5	Operaio Specializzato	Area degli Operatori Esperti	Operaio Specializzato	1

Edilizia Privata – Ecologia - Ced	C4	Geometra	Area degli Istruttori	Geometra	1
Segreteria – Sport - Cimiteriali	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Istruzione – Cultura	C5	Istruttore Amministrativo - Bibliotecaria	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo - Bibliotecaria	1
Ragioneria - Personale	C5	Istruttore Contabile	Area degli Istruttori	Istruttore Contabile	1
Tributi - Commercio	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Anagrafe – Elettorale - Protocollo	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Anagrafe – Elettorale - Protocollo	B6	Collaboratore	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore	1
Sociali – Affari generali	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Sociali – Affari generali	D1	Istruttore Direttivo	Funzionario	Assistente Sociale	1
TOTALE					11

Evidenziato, pertanto, che, in relazione a quanto sopra esposto, questo Comune rientra tra gli Enti c.d. “virtuosi”, ma che, al momento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, pur sussistendo la capacità assunzionale teorica, non è possibile procedere con nuove assunzioni;

Evidenziato inoltre che:

- il Comune di Salizzole (Ente di 3.766 abitanti al 31.12.2023) si trova in una situazione di carenza di organico;
- con l’attuale numero di dipendenti, l’Ente non riesce a fronteggiare tutti gli adempimenti;
- l’Amministrazione comunale ha, pertanto, la necessità di garantire il puntuale svolgimento e la continuità dell’intera attività amministrativa evitando di compromettere la funzionalità dei servizi fondamentali, mediante ricorso alle prestazioni lavorative di dipendenti di altri Comuni aventi la necessaria esperienza e professionalità;

Valutato, pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, di approvare la dotazione organica dell’Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all’assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

Osservato che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinati dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con modifiche introdotte dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, nonché dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), che l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone: *“All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le*

limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Richiamato, quindi, il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e specificato che il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 da rispettare è pari ad € 22.764,10;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Preso atto, pertanto, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla conferma della vigente dotazione del personale, dando atto che, al momento, non si prevedono nuove assunzioni nel triennio 2025-2027;

Dato atto che il piano delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione a nuove esigenze organizzative che dovessero emergere successivamente all'approvazione del presente piano dei fabbisogni;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Acquisito in proposito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, prot. n. 8992 del 19.11.2024;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. 16.11.2022;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001;

Richiamata la vigente contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 25 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
3. Di dare atto che il Comune di Salizzole rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese di personale previste per l'anno 2025 e le entrate correnti del triennio 2021/2022/2023 è pari al 19,81%;
4. Di dare atto che, al momento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, pur consistendo la capacità assunzionale teorica, non è possibile procedere con nuove assunzioni;
5. Di approvare la consistenza della dotazione organica per il triennio 2025/2027 che, alla data odierna, presenta la seguente situazione:

Servizio	Ex Cat.	Precedente Profilo Professionale	Nuovo Sistema di Classificazione	Nuovo Profilo Professionale	N. Unità
Lavori Pubblici– Manutenzioni	C5	Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori	Istruttore Tecnico	1
Lavori Pubblici– Manutenzioni	B5	Operaio Specializzato	Area degli Operatori Esperti	Operaio Specializzato	1
Edilizia Privata – Ecologia - Ced	C4	Geometra	Area degli Istruttori	Geometra	1
Segreteria – Sport - Cimiteriali	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Istruzione – Cultura	C5	Istruttore Amministrativo - Bibliotecaria	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo - Bibliotecaria	1
Ragioneria - Personale	C5	Istruttore Contabile	Area degli Istruttori	Istruttore Contabile	1
Tributi - Commercio	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1

Anagrafe – Elettorale - Protocollo	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Anagrafe – Elettorale - Protocollo	B6	Collaboratore	Area degli Operatori Esperti	Collaboratore	1
Sociali – Affari generali	C5	Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	1
Sociali – Affari generali	D1	Istruttore Direttivo	Funzionario	Assistente Sociale	1
TOTALE					11

6. Di dare atto che:
 - il Comune di Salizzole (avente una popolazione di 3.766 abitanti al 31.12.2023) si trova in una situazione di carenza di organico;
 - con l'attuale numero di dipendenti, l'Ente non riesce a fronteggiare tutti gli adempimenti, pertanto l'amministrazione comunale ha la necessità di garantire il puntuale svolgimento e la continuità dell'intera attività amministrativa evitando di compromettere la funzionalità dei servizi fondamentali, mediante ricorso alle prestazioni lavorative di dipendenti di altri Comuni aventi la necessaria esperienza e professionalità;
7. Di ricorrere, pertanto, nel triennio 2025-2027, alle forme di personale in convenzione nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, nonché all'utilizzo di personale di altri enti "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;
8. Di dare atto che la programmazione di fabbisogno del personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
9. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate;
10. Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
11. Di disporre l'inserimento del presente documento nel DUP da presentare al Consiglio comunale;
12. Di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
13. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
14. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione favorevole ed unanime, considerato che trattasi di adempimento connesso all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, il cui termine di

approvazione scade al 31.12.2024, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
CAMPI ANGELO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
DE PASCALI ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.